

Pasquale ANNESE

**CONCORSO
587
DIRIGENTE
SCOLASTICO**

85 QUESITI SVOLTI

I nuovi TEMI per la
PROVA SCRITTA

Per tutte le **9 aree** sulla base delle
indicazioni dei **Quadri di Riferimento**

NLD
CONCORSI

PREMESSA

La redazione e pubblicazione di un testo di preparazione al concorso per dirigente scolastico resta sempre un'operazione di grande responsabilità e complessità che richiede un approccio di grande prudenza e rispetto verso coloro che dovranno sostenerne le prove. Due i fattori di complessità: la difficoltà intrinseca dell'esame, che necessita di un approccio cognitivo e metacognitivo in grado di dare unità di senso all'apprendimento delle tante e variegata tematiche da affrontare e la variegata estrazione culturale e professionale dei candidati, ad iniziare dai laureati in discipline umanistiche, per finire ai laureati in discipline giuridiche o economiche. Ve ne sarebbe anche una terza. La tipologia della prova scritta, della durata di 180 minuti, basata su cinque quesiti a risposta aperta rientranti in una delle nove aree di cui al D.M. 13 ottobre 2022, n. 194 e dieci domande a risposta chiusa in lingua inglese volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati almeno di livello B2 del CEFR.

L'idea è stata quella di predisporre un testo snello, di facile consultazione, con un *format* ben strutturato in funzione della tipologia della prova da sostenere, tarato su 85 quesiti, tutti rivenienti da situazioni reali facilmente riscontrabili nella quotidianità della vita scolastica, a cui dare risposte esaustive, ma al tempo stesso puntuali e, soprattutto, caratterizzate dalla sinteticità tipica del testo breve (di norma min. 2000, max. 2500 caratteri). Un testo che potesse *allenare* il candidato ad inquadrare la problematica e svilupparla secondo una *mappa concettuale* ben scandita: prima la comprensione del quesito e della consegna ivi contenuta, poi l'alveo normativo di riferimento, successivamente le azioni dirigenziali e connesse procedure da mettere in campo nel fornire una plausibile soluzione, sempre ancorata al dettato normativo, ed infine un'analisi delle inevitabili responsabilità dirigenziali che ne conseguono. Un testo fruibile anche in combinato disposto con il **manuale di recente pubblicazione profondamente aggiornato e ripensato**, cui il candidato potrà fare riferimento per i dovuti approfondimenti teorici.

Notevole è stato lo sforzo di aggiornamento del testo alle **novità normative** degli ultimi mesi del 2024, finanche degli ultimi giorni, quali il D.L. 31 maggio 2024, n. 71, conv. in L. 29 luglio 2024, n. 106 per il **regolare avvio** dell'A.S. 2024/2025; il D.M. 2 febbraio 2024, n. 19 con cui sono stati rifinanziati progetti PNRR contro la **dispersione scolastica**; il D.L. 123/2023 (c.d. **Decreto Caivano**), conv. in L.13 novembre 2023, n. 159, in tema di inasprimento delle sanzioni in caso di **evasione dall'obbligo scolastico**; la nuova normativa in tema di **dimensionamento scolastico** a decorrere dall'A.S. 2024/2025; il DM. 5 aprile 2023, n.63 sulla figura del **tutor ed orientatore**; i D.M. 12 aprile 2023, nn. 65 e 66 sulla **formazione del personale scolastico** con fondi PNRR; i controlli amministrativo-contabili nella gestione dei fondi PON/FESR/PNRR, il ruolo della Corte dei conti, della Ragioneria dello stato e dei revisori dei conti nell'ambito delle procedure negoziali di cui al nuovo codice dei contratti e relativi adempimenti **CONSIP e MePA**; il **ruolo** e le **funzioni** del **CSPI**; l'istruzione **0-6 anni** e i finanziamenti PNRR, il **nuovo assetto ordinamentale** dei **CPIA**, la **valutazione ed autovalutazione** delle istituzioni scolastiche del triennio **2022/2025**.

Non resta altro da dire, se non augurarvi e augurarmi che questo testo possa rappresentare per qualsiasi candidato un buon compagno di viaggio verso una prova concorsuale oggettivamente impegnativa ed, in quanto tale, da affrontare con rigore ed impegno, ma anche con quella sana curiosità intellettuale e professionale che può fare da volano a livello motivazionale e prestazionale.

L'autore

Pasquale Annese

Capitolo 5

Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico

34. CCNL comparto istruzione e ricerca 2019/2021: contrattazione d'istituto e atto unilaterale

Il candidato, in relazione al contesto normativo di riferimento e le connesse responsabilità dirigenziali, delinea i passaggi endoprocedimentali che un dirigente scolastico deve seguire nell'ipotesi in cui, a fronte dell'ostracismo di alcune organizzazioni sindacali e di parte delle RSU d'istituto, non si riesca a sottoscrivere la contrattazione d'istituto e firmare il relativo CII nei termini normativamente previsti.

La norma pattizia di riferimento è il CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2019/2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024, e specificatamente gli artt. da 4 a 9 che disciplinano gli istituti dell'informazione (art.5), confronto (art.6) e contrattazione integrativa d'istituto (art.9), nonché l'art.30-sezione scuola-che disciplina i livelli, i soggetti e le materie oggetto dei suddetti istituti. Il medesimo CCNI fissa il 15 settembre quale termine per il dirigente scolastico per avviare le trattative e presentare la propria proposta contrattuale entro dieci giorni dall'avvio delle trattative da concludere entro il 30 novembre.

La risposta al quesito può trovare uno specifico riferimento normativo nel quinto comma dell'art.8 del CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2019/2021, in virtù del quale, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, nella malaugurata ipotesi in cui non venga raggiunto un accordo formalizzato nella stipula del contratto integrativo d'istituto, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni. Potendo l'amministrazione agire in via provvisoria unilateralmente.

Alla luce di tale disposto normativo potrà attivarsi la procedura di cui al d.lgs. 150/09, che consente al datore di lavoro di provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione del CII al fine di assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica. In tale ipotesi il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, d.lgs. 165/01, emanerà apposita determina dirigenziale, riassumendo nella sua persona le conseguenti prerogative e responsabilità dirigenziali.

35. Graduatorie d'istituto triennio 2024/2027: errore nell'attribuzione di una supplenza

Il candidato, in relazione al contesto normativo di riferimento e le connesse responsabilità dirigenziali, delinea i passaggi endoprocedimentali che un dirigente scolastico deve seguire nell'ipotesi in cui si accorge di aver erroneamente conferito una supplenza e se è possibile farlo con un provvedimento di autotutela.

La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego introdotto nell'ordinamento italiano dal d.lgs. 165/2001 ha prodotto come conseguenza che è cambiata la natura del rapporto d'impiego da pubblica a privata, che conseguentemente è cambiata la fonte normativa non più legislativa, ma pattizia, cambiando anche la modalità di costituzione del rapporto di lavoro e assunzione del dipendente: non più un atto di *nomina*, ma un *contratto individuale di lavoro*. Ne discende che non siamo più nell'alveo del diritto di supremazia della P.A. in virtù del quale la stessa può procedere unilateralmente, nell'esercizio dell'autotutela, ad adottare provvedimenti di *annullamento* o *revoca* di propri atti, ivi compresi quelli afferenti a provvedimenti di nomina di supplenti temporanei. Il fatto che i suddetti contratti oggi siano assoggettati alla normativa privatista prevista dal codice civile e dai CCNL di comparto esclude qualsiasi provvedimento di autotutela da parte della P.A. Nel caso in esame la stipula del contratto, per quanto avvenuta a seguito di un errore di procedura, assume valore costitutivo tale da non rendere possibile un ricorso ad un potere autoritativo atto a porre nel nulla un negozio giuridico di diritto privato legittimamente costituito.

Acclarato, dunque, che siamo nell'alveo di un contratto *jure privatorum* l'aspetto da chiarire è se la Pubblica amministrazione soggiace alle regole di diritto comune inerenti all'adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi e per gli effetti degli art. 1176 e 1218 del codice civile. La risposta è sì. Sussiste la *responsabilità precontrattuale* delle istituzioni scolastiche in controversie nelle quali un docente viene pretermesso a favore di un altro docente con minor punteggio nella graduatoria d'istituto nell'assegnazione di una supplenza. A differenza, però, di quanto avviene tra privati, nel caso di specie, le fasi antecedenti la formalizzazione del contratto sono regolate dalla legge in ottemperanza al principio costituzionalmente sancito di *buon andamento* e *imparzialità* della P.A.

Il docente pretermesso in graduatoria, alla luce della normativa su menzionata, essendo parte terza nel rapporto contrattuale instaurato tra l'istituzione scolastica ed il docente nominato, non potrà impugnare il contratto da quest'ultimo stipulato con la suddetta istituzione scolastica, né conseguentemente chiederne l'annullamento. Potrà, invece, esperire azione giudiziale di risarcimento di danni conseguente alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro ed in tale sede reclamare il riconoscimento giuridico ed economico del servizio non prestato, ma di diritto a lui spettante.

Il 13 maggio 2024 è scaduto il termine per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie di I, II e III fascia d'istituto.

36. Direttiva, ordine di servizio e avocazione. Rifiuto del DSGA di eseguire un ordine di servizio impartito dal dirigente scolastico

Il candidato, in relazione al contesto normativo di riferimento e le connesse responsabilità dirigenziali, delinea i passaggi endoprocedimentali che un dirigente scolastico deve seguire nell'ipotesi in cui il DSGA si rifiuti di eseguire una direttiva a lui impartita.

Va premesso che nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una precipua definizione di *direttiva*. Può definirsi tale quell'atto amministrativo non tipizzato, che non esclude in capo ai destinatari un ambito di autonoma determinazione. L'art. 25, co. 5, del d.lgs. 165/2001 prevede che il dirigente scolastico sia coadiuvato dal responsabile amministrativo, *che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale*. Il che è coerente con il profilo di area del Direttore dei servizi generali e amministrativi

tracciato dal nuovo CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2019/2021.

La *direttiva di massima* va redatta in forma scritta, protocollata e pubblicata all'albo on-line dell'istituto e deve recare la firma per accettazione del Dsga, il quale per non incorrere in alcuna responsabilità disciplinare, è tenuto a rispettarla, salvo le ipotesi di invalidità della direttiva stessa per le quali, per via analogica, si può fare riferimento agli art. 16 e 17 del D.P.R. n. 3 del 10.05.1957 (dovere verso il superiore e limiti al dovere verso il superiore). Nella stessa, ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, va fatta menzione della motivazione per la quale si è inteso emanarla e della coerenza della stessa con gli obiettivi generali PTOF d'istituto declinati, dal punto di vista organizzativo ed amministrativo/contabile, nel piano annuale delle attività e nel programma annuale. Così come vanno esplicitati gli obiettivi da raggiungere, le risorse umane e materiali da utilizzare, gli eventuali vincoli organizzativi e/o finanziari da rispettare, i tempi e le modalità di verifica ed attuazione delle disposizioni. Da tale disamina si evince che:

- a) è nella facoltà del dirigente scolastico emanare una direttiva di massima nei confronti del DSGA funzionale ad una migliore organizzazione del servizio scolastico;
- b) il DSGA, non solo è obbligato ad accettarla, ma deve darne anche attuazione nei termini e con gli spazi di autonomia ivi previsti;
- c) il DSGA può rifiutarsi di eseguirla, ove la ritenga in tutto o in parte *palesamente illegittima*;
- d) in tale ultima ipotesi il dirigente scolastico può *avocare* a sé tutto o parte delle funzioni e dei compiti del DSGA con provvedimento espresso, può *sostituirsi* a lui, così come può produrre nei suoi confronti formale *contestazione di addebito* con contestuale avvio dell'azione disciplinare.

37. Regime di incompatibilità dei pubblici dipendenti. Esercizio di attività imprenditoriale

Il candidato, in relazione al contesto normativo di riferimento e le connesse responsabilità dirigenziali, delinea i passaggi endoprocedimentali che un dirigente scolastico deve seguire nel valutare la richiesta di un docente di esercizio di un'attività imprenditoriale, nello specifico un'azienda agricola, in costanza di rapporto di lavoro ed eventuale regime di incompatibilità.

Le norme di riferimento in tema di incompatibilità dei dipendenti pubblici sono rinvenibili nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e nell'art. 508 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Possiamo individuare tre tipologie di attività: attività compatibili senza una preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, attività compatibili previa apposita autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e attività incompatibili. Tra queste ultime vi sono le attività imprenditoriali in genere, gli impieghi alle dipendenze di privati, l'accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro, tranne chi tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Al personale docente è consentito, invece, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione, a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito.

Ai sensi dell'art. 2195 c.c. si definisce attività commerciale *un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi ed altre*. Nel termine "industria" va ricompresa anche l'attività artigianale esercitata in modo continuativo, professionale e lucrativo. Inoltre, tale attività, per essere in contrasto con il lavoro di pubblico dipendente, deve rivestire il carattere della continuità e della professionalità, intendendo per tale un'attività che sia prevalente rispetto ad altre, nonché direttamente ed adeguatamente lucrativa.